



riservato alla segreteria

Domanda  ACCETTATA  RESPINTA

dal Consiglio Direttivo riunito in data .....

N° tessera sociale rilasciata .....

## ASSOCIAZIONE JUVENICE - GIOVANI AMICI DELLA FENICE

### DOMANDA DI ADESIONE

NOME.....COGNOME.....

NATO/A IL...../...../.....

INDIRIZZO .....

CAP.....CITTÀ.....PROV.....

CELLULARE.....

EMAIL.....

CODICE FISCALE.....

DESIDERO ADERIRE ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

### JUVENICE - GIOVANI AMICI DELLA FENICE

E MI IMPEGNO A VERSARE LA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 201\_

PARI A **€ 15,00**

#### TRATTAMENTO DATI PERSONALI

All'atto di iscrizione, il titolare fornisce a *Associazione Juvenice - Giovani amici della Fenice* i propri dati personali che verranno elaborati, archiviati e trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dal d.l. 196/2003 per finalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i Sostenitori.

In relazione alle finalità indicate, il trattamento avviene mediante strumenti manuali e/o elettronici direttamente da *Juvenice - Giovani amici della Fenice*. I dati forniti, previo specifico consenso, verranno divulgati o trasmessi a terze parti limitatamente ed esclusivamente per finalità inerenti l'erogazione di alcuni servizi legati all'attività dell'Associazione.

Gli interessati potranno richiedere informazioni e rettifiche dei dati e potranno inibire la comunicazione e/o l'utilizzo degli stessi per le finalità di cui sopra scrivendo a: Associazione "Juvenice - Giovani amici della Fenice", c/o Area Formazione Teatro La Fenice San Marco 4387 Calle delle schiavine - 30124 VENEZIA

Acquisite le informazioni di cui sopra, ai sensi dell'art. 13 del d.l. 196/2003 al trattamento dei dati da parte dell'Associazione Juvenice - Giovani amici della Fenice, nelle modalità e ai fini sopra indicati;

presto il consenso  nego il consenso

inoltre per la comunicazione e diffusione dei dati, esclusivamente alle modalità sopra indicate.

presto il consenso  nego il consenso

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dello Statuto sul retro di questo modulo e di aderire ad ogni suo articolo.

presto il consenso  nego il consenso

DATA.....

FIRMA.....

## STATUTO

### PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE ART. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'Associazione di promozione sociale "JUVENICE – Giovani Amici della Fenice".

#### ART. 2 - SEDE

L'Associazione "JUVENICE – Giovani Amici della Fenice" ha sede in Venezia, Calle delle Schiavine, San Marco 4387, presso l'Area Formazione&Multimedia della Fondazione TeatroLa Fenice di Venezia. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

#### ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

L'Associazione "JUVENICE – Giovani Amici della Fenice" si propone di divulgare e valorizzare presso i giovani le Discipline performative e musicali per finalità di carattere culturale. Le attività dell'Associazione di cui sopra e le finalità dalla stessa perseguite sono ispirate al principio delle pari opportunità, senza distinzioni di sesso, razza, religione e nazionalità nonché al rispetto dei diritti inviolabili della persona. L'Associazione non persegue fini di lucro e la sua durata è indeterminata. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti nelle attività istituzionali dell'Associazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano le attività dell'Associazione:

- organizzazione di eventi di interesse culturale;
- stipulazione di convenzioni con le istituzioni culturali del territorio (pubbliche e private);
- attività di beneficenza;
- attività didattica e di divulgazione.

#### ART. 4 - RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE

La rappresentanza legale dell'Associazione è attribuita al Presidente, il quale esercita i poteri attribuitigli dalla legge e dal presente Statuto.

### PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO INTERNO ART. 5 - I SOCI

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. I soci si distinguono in:

- Soci fondatori, i quali hanno costituito l'Associazione. Essi hanno diritto di voto e possono accedere alle cariche sociali.
- Soci effettivi, i quali hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio, previa delibera del Consiglio direttivo. Essi hanno diritto di voto e possono accedere alle cariche sociali. Il conseguimento della qualità di soci effettivi è subordinata, oltre che alla delibera di ammissione del Consiglio Direttivo, al versamento della quota sociale.
- Soci onorari, i quali, in ragione di meriti artistici e professionali, sono designati come membri dell'Associazione dal Consiglio Direttivo; in quanto tali non sono soggetti al pagamento delle quote associative e non possono accedere alle cariche sociali.

#### ART. 6 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Sono ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di soci effettivi tutti gli uomini e le donne che al momento dell'iscrizione siano di età compresa tra i diciotto e i trentaquattro anni compiuti, che accettino gli articoli dello Statuto e del regolamento interno e ne condividano scopi e obiettivi, impegnandosi a prestare la propria attività per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo. Le domande dovranno pervenire per iscritto presso la sede dell'Associazione e dovranno specificare le generalità del richiedente e le motivazioni della richiesta di ammissione. Il rifiuto della istanza di ammissione, legittimamente deliberato dal Consiglio Direttivo, è insindacabile.

#### ART. 7 - QUOTA ASSOCIATIVA

All'atto dell'ammissione, il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria. È facoltà del Consiglio Direttivo, con l'approvazione dell'Assemblea dei Soci differenziare le quote associative per fasce d'età. La quota associativa è intransmissibile.

#### ART. 8 - DIRITTI DEI SOCI

I soci fondatori ed effettivi hanno diritto di accedere agli organi sociali ai sensi del presente Statuto. Tutti i soci sono titolari dei diritti di informazione e controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Tutti i soci hanno diritto di accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. I soci non potranno in alcun modo essere retribuiti per l'attività svolta per conto dell'Associazione, ma avranno diritto al solo rimborso delle spese sostenute, previa documentazione delle stesse. Tutti i soci, fatta eccezione per i soci onorari, hanno diritto di voto.

#### ART. 9 - DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito, in ragione delle esigenze e disponibilità personali. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e nei confronti dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche decise annualmente dal Consiglio Direttivo.

#### ART. 10 - RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 9 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato pregiudizio morale e/o materiale all'associazione stessa. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata all'interessato per iscritto, con la specificazione delle motivazioni che vi hanno dato luogo. Contro il provvedimento di esclusione è ammesso mediante raccomandata postale A/R, entro dieci giorni dalla comunicazione, reclamo all'Assemblea, che decide a maggioranza assoluta. In caso di accoglimento del reclamo, il provvedimento di esclusione si intenderà annullato. I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

#### ART. 11 - GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

Il mandato derivante dal conferimento di una carica sociale è espletato a titolo gratuito.

#### ART. 12 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori, effettivi e onorari.

È convocata almeno una volta l'anno dal Presidente o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

Deve inoltre essere convocata:

- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- quando la richiede almeno un decimo dei soci.

La convocazione è disposta mediante:

- avviso scritto da inoltrare via e-mail almeno 7 giorni prima dell'adunanza;
- avviso affisso nei locali della Sede almeno 10 giorni prima dell'adunanza;

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno, la data e la sede della riunione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea è convocata non prima di quattro ore e non oltre tre giorni dalla prima convocazione della medesima e delibera qualunque sia il numero dei presenti.

#### ART. 13 - POTERI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria:

- propone iniziative, specificandone modalità e supporti organizzativi;
- approva il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera in ordine ai reclami avverso le esclusioni dei soci disposte dal Consiglio Direttivo;
- approva le linee programmatiche dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto. Il diritto di voto è esercitato da ciascun socio personalmente ovvero mediante delega, conferita per iscritto ad altro socio non facente parte del Consiglio Direttivo. È in ogni caso vietato il cumulo di più deleghe in capo al medesimo socio. Il voto è palese, fatta eccezione per i casi in cui l'Assemblea disponga l'esercizio segreto del diritto, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo

non hanno diritto al voto. Di ciascuna seduta dell'Assemblea ordinaria è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente, nel quale figurino l'ordine del giorno, il numero dei soci presenti, e la proporzione dei voti. I verbali delle sedute dell'Assemblea sono trascritti su apposito registro conservato a cura del Presidente presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria:

- approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza dei due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di tre quarti dei soci. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, di votare e di accedere alle cariche sociali tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

#### ART. 14 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

All'atto della costituzione, l'Associazione sarà amministrata da un Consiglio Direttivo, formato da un numero compreso tra cinque e sette membri, scelti dai soci fondatori. Tutti i membri del Consiglio Direttivo decadono sempre e comunque al compimento del trentacinquesimo anno di età. I nuovi membri del Consiglio sono nominati dal Consiglio Direttivo mediante un sistema di cooptazione, basandosi sull'analisi del curriculum personale dei soci che vogliono essere eletti a tale carica. Il Consiglio Direttivo si riunisce per convocazione diretta del Presidente, ovvero qualora lo richiedano almeno due membri del Consiglio medesimo. Le delibere sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo e il rendiconto economico;
- delibera l'ammissione di nuovi soci;
- delibera l'esclusione dei soci;
- nomina i nuovi membri del Consiglio Direttivo;
- propone all'Assemblea le linee programmatiche annuali dell'attività dell'Associazione;
- attua le linee programmatiche dell'Associazione;
- elegge il presidente tra i propri membri.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, fisicamente o mediante videoconferenza.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste le seguenti cariche: il Presidente (eletto dal Direttivo), il Vicepresidente (scelto dal Presidente tra i membri del consiglio stesso), il Segretario ed il Tesoriere (eletti dal Consiglio nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso).

#### ART. 15 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ne è il portavoce ufficiale. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere. Nomina e revoca il Vicepresidente che ne assume le funzioni in sua assenza. Sottoscrive il verbale dell'Assemblea dei Soci.

#### ART. 16 - IL PRESIDENTE ONORARIO

L'Associazione potrà avere un Presidente Onorario. Tale carica verrà proposta a personalità del mondo musicale e culturale sulla base di una proposta effettuata dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci. Il Presidente Onorario ha diritto a partecipare, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### ART. 17 - I SOCI FONDATORI

I soci fondatori sono coloro i quali hanno ideato e fondato questa Associazione e ne hanno scritto lo statuto. Essendo l'Associazione figlia del loro intelletto si garantisce loro l'inclusione a vita nell'albo dei soci. La qualifica di socio fondatore non è trasmissibile a terzi, decade solo in caso di rinuncia personale, da inviare per iscritto al Presidente in carica.

#### ART. 18 - MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
  - da iniziative promozionali;
  - dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, rifiuta qualsiasi donazione volta a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.
- I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

#### ART. 19 - BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo su iniziativa del Tesoriere e approvati dall'Assemblea. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dal presente Statuto.

L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima del giorno fissato per la sua approvazione da parte dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima del giorno fissato per la sua approvazione da parte dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

#### ART. 20 - MODIFICHE STATUTARIE

Lo Statuto è modificabile con la presenza della maggioranza dei due terzi dei soci convocati in assemblea straordinaria e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, deleghe comprese. Ogni modifica non può contrastare con gli scopi sociali, con il Regolamento interno e con la legge italiana.

#### ART. 21 - SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

#### ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel codice civile e nella legge n. 383/2000.